
SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 08/04/2024, n. 9281

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Magistrati

Dott. GENOVESE Francesco Antonio	- Presidente
Dott. MELONI Marina	- Consigliere
Dott. TRICOMI Laura	- Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia	- Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario	- Consigliere Rel.

ORDINANZA

sul ricorso 16472-2023

proposto da:

De.Ma., elett.te domic. in Roma, via Pompeo Trogo 21, presso l'avv. Stefania Casanova, rappres. e difesa dall'avv. Massimo Boni, per procura speciale in atti;

- ricorrente -
- contro -

Pi.Ma., elett.te domic. presso l'avv. Marco Valerio Mazzatosta, dalla quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;

- controricorrente -

Pe.Ry.;

- intimato -

avverso il decreto della Corte d'appello di Roma, n. 159-2023, pubblicato in data 15.05.2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'1-02-2024 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO CHE

Con decreto del 7.6.22, il Tribunale per i minorenni di Roma respingeva il ricorso presentato da De.Ma., in qualità di nonna paterna di Ni. - nato il (Omissis) -, Gi. - nata il

(Omissis) - e Le.Pe. - nato il (Omissis) - volto ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto a mantenere un rapporto significativo con i nipoti.

La De.Ma. ha reclamato il suddetto decreto che, con provvedimento del 2023 la Corte territoriale ha rigettato, osservando quanto segue: dalle prime relazioni trasmesse dai Servizi sociali, relative al periodo luglio 2020-gennaio 2021, risultava che i bambini erano stati sostanzialmente a loro agio nel rivedere la nonna, salutandola affettuosamente; in data 19.2.21, i suddetti Servizi avevano trasmesso un'ulteriore relazione di aggiornamento dalla quale era emerso che, all'incontro programmato per il 12.2.21, la reclamata aveva condotto soltanto la bambina, rappresentando che Ni. non aveva voluto uscire da casa; Gi., dopo pochi minuti, aveva iniziato a dire di non volere rimanere e l'incontro, di fatto, non aveva avuto luogo; dalle successive relazioni di aggiornamento dei Servizi sociali risultava la ripresa degli incontri, avvenuta a maggio 2021, dopo circa un mese di sospensione; era stata disposta c.t.u. volta ad accertare, in relazione alla personalità della nonna paterna, la presenza di gravi motivi che sconsigliavano (di assicurare e regolamentare) i rapporti con i nipoti, che avrebbero potuto disturbare il corretto sviluppo psico-fisico dei ragazzi e gli eventuali interventi terapeutici necessari per facilitare i rapporti; infine, preso atto che la reclamante non si era sottoposta alla c.t.u., il procedimento era stato definito con il decreto impugnato.

La Corte d'appello ha rilevato altresì che: il Tribunale aveva correttamente rigettato il ricorso, alla luce del diniego opposto dalla reclamante di sottoporsi alla c.t.u., elemento valorizzabile ex art. 116 c.p.c.; dalle numerose relazioni dei Servizi sociali non era emerso nessun significativo contributo che la nonna avesse fornito o potesse fornire al sereno sviluppo psicofisico dei nipoti (considerando al riguardo anche le varie violazioni, da parte della nonna, delle regole fissate dai Servizi sociali nell'organizzazione degli incontri); d'altro canto, era significativo che, pur a seguito di incontri quindicinali protrattisi oltre un anno, e nonostante il supporto fornitole dagli operatori, la reclamante non fosse stata in grado di ricostituire un sereno rapporto con i nipoti i quali, dal loro canto, avevano manifestato progressivamente sempre un maggior disagio nell'incontrarla; né era possibile stigmatizzare il comportamento della madre dei minori la quale, pur accompagnando sempre puntualmente i figli agli incontri organizzati, si era fatta portavoce del disagio di costoro nell'incontrare la nonna, come desumibile anche dalla c.t.u. svolta nel giudizio di separazione con il padre dei bambini.

De.Ma. ricorre in cassazione con sette motivi. Pi.Ma. resiste con controricorso.

Non si è costituito Pe.Ry.

RITENUTO CHE

Il primo motivo deduce la nullità del decreto impugnato per violazione dell'art. 112 c.p.c., per non aver la Corte territoriale deciso sull'eccezione relativa ad alcuni incontri nei quali, come documentato, i minori avevano cominciato ad accusare la nonna di aver colpito la loro madre nel corso di un incontro, cui erano seguiti alcuni processi penali nei confronti della ricorrente, definiti con assoluzione.

Quest'ultima lamentava, al riguardo, che i minori erano condizionati dalla madre la quale, nonostante la predetta assoluzione, aveva inculcato nei figli l'idea che la nonna l'avesse colpita, pur dopo un iniziale comportamento di disponibilità nei suoi confronti.

Il secondo motivo deduce nullità del decreto per violazione degli artt. 132, n.4, 134 c.p.c., per insanabile e contraddittoria motivazione circa il reiterato rifiuto dei bambini d'incontrare la nonna, senza aver prima esaminato l'eccezione suddetta sul fatto che la madre aveva condizionato i minori.

Il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 62 e 194, c.p.c., per aver la Corte d'appello disposto una c.t.u. in relazione alla personalità della nonna paterna.

Il quarto motivo deduce nullità del decreto per violazione degli artt. 13 e 32 Cost., 116, c.2, c.p.c., in quanto la disposta c.t.u. nella parte in cui prescriveva interventi terapeutici, violava il principio della non obbligatorietà degli interventi medici.

Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 132, n.4, 134, c.p.c., per motivazione inesistente o contraddittoria, in quanto, da un lato, la Corte d'appello aveva rilevato l'ammonimento della madre dei nipoti, nei confronti della ricorrente, per non aver ottemperato ad un precedente provvedimento e per non aver collaborato alla ripresa dei rapporti tra la nonna e i nipoti, e dall'altro, successivamente, aveva rilevato che la stessa madre aveva sempre accompagnato puntualmente i figli agli incontri organizzati dai Servizi sociali.

Il sesto motivo denuncia nullità del decreto per violazione dell'art. 317-bis c.c., per non aver la Corte territoriale assicurato alla ricorrente il diritto di vedere e frequentare i nipoti.

Il settimo motivo denuncia violazione degli artt. 91 c.p.c., e 21, c.7, tabelle compensi, D.M. n. 147 del 2022, per aver la Corte d'appello liquidato le spese giudiziarie nella misura di Euro 4.400,00 che, trattandosi di causa di volontaria giurisdizione, dal valore indeterminato, avrebbero dovuto ammontare a Euro 2.336,00.

I primi sei motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili.

Invero, essi sono diretti a riesaminare i fatti accertati e a ribaltare l'interpretazione della Corte d'appello sull'inadeguatezza della nonna paterna a coltivare rapporti con i minori, suoi nipoti, valorizzando l'ingiustificato diniego di sottoporsi alla c.t.u.

Al riguardo, non convince l'obiezione relativa alla violazione dell'art. 32 Cost., anche perché ciò avrebbe presupposto un positivo espletamento della ipotizzata c.t.u. e l'eventuale disponibilità, della periziata, a specifici interventi terapeutici che fossero stati intrapresi dal consulente.

Dalla espletata c.t.u. si desume il rilevante disagio sofferto dai tre minori nell'incontrare la nonna, con un espresso riferimento, da parte del minore Ni., all'aggressione subita dalla madre da parte della stessa nonna.

La c.t.u. è stata dunque disposta al fine di accertare, con riguardo alla personalità dell'ascendente, la sussistenza di gravi motivi che inducessero ad escludere tali rapporti con i nipoti, che avrebbero anche potuto compromettere il corretto sviluppo psicofisico dei minori.

Ora, la Corte d'appello, ha valorizzato l'ingiustificato diniego espresso dalla ricorrente all'esame del c.t.u., quale espressione del suo sostanziale disinteresse alla possibilità di accertare l'esistenza di eventuali linee comportamentali e terapeutiche, utili alla ricostruzione del rapporto con i minori. Inoltre, dalle numerose relazioni trasmesse dai Servizi sociali non era emerso alcun significativo contributo che la nonna paterna avesse fornito o potesse fornire al sereno progredire del suo rapporto con i nipoti.

Né poteva stigmatizzarsi il comportamento della madre, la quale, pur accompagnando sempre i figli agli incontri organizzati dai Servizi sociali, si era fatta portavoce del disagio di costoro nell'incontrare la nonna.

Infine, in definitiva, non è censurabile la motivazione - per apparenza o sostanziale contraddittorietà -, avendo essa chiaramente esplicitato le ragioni dell'insussistenza dei presupposti dell'affido dei nipoti alla ricorrente.

Il settimo motivo è del pari inammissibile, atteso che il giudizio - come risulta dallo stesso provvedimento impugnato - non affatto è qualificabile come rientrante nell'ambito della volontaria giurisdizione, trattandosi, infatti, di un procedimento ordinario avente ad oggetto il diritto di visita nei riguardi di minori e, quindi, la regolazione del conflitto relativo alle posizioni di diritto soggettivo di plurime persone.

Le spese seguono la soccombenza.

Non sussistono i requisiti per il raddoppio del contributo unificato, rientrando siffatta controversia, relativa al diritto di visita e alla frequentazione dei minori, pur sempre nel novero dei conflitti relativi alla prole.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, a favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 3.200,00, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente ordinanza, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso nella camera di consiglio in data 1 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria l'8 aprile 2024.